



Roma, 25 marzo 2011

Protocollo: 36727

Rif.:

Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Interregionali
Alle Direzioni provinciali
Agli Uffici delle Dogane

Allegati:

OGGETTO: Disposizioni in materia di igiene di prodotti del settore alimentare
Reg. CE n. 852/2004 – Reg. CE n. 853/2004 – Reg. CE 854/2004

La Commissione Europea ha impartito, inizialmente con Direttive ad hoc e successivamente con regolamenti comunitari, specifiche disposizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari, di alimenti di origine animale, ed i controlli ufficiali da applicare al fine di verificare la conformità alla normativa vigente.

I prodotti interessati a tali disposizioni sono quelli relativi al settore delle **uova, volativi, carni bovine, carni suine, latte e prodotti lattiero-caseari, e di taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'Allegato I del Trattato.**

Le Direttive comunitarie emanate per ciascuno dei prodotti agricoli sopra menzionati, sono state successivamente abrogate e sostituite dai Reg. CE n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari, dal Reg. CE n.853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Inoltre con il Reg. CE n. 854/2004 sono state impartite specifiche disposizioni per l'organizzazione dei controlli da effettuare sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Con la predetta normativa, pertanto, sono stati delineati i principi comuni relativi alla responsabilità dei fabbricanti e delle autorità competenti, ai requisiti strutturali, operativi ed igienici degli stabilimenti, alle procedure di riconoscimento degli stessi, ai requisiti per il magazzinaggio ed il trasporto, ai bolli sanitari.

L'obiettivo fondamentale delle disposizioni in parola è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria fino alla distribuzione ed esportazione degli alimenti.

La registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare consentono inoltre alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali.

La rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti; la marchiatura di identificazione (Reg. CE 853/2004) e la bollatura sanitaria (Reg. CE 854/2004) sono il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni comunitarie; ne consegue che i prodotti sono commercializzati solo se conformi alle disposizioni comunitarie in parola.

Anche le restituzioni all'esportazioni per i settori merceologici sopra citati, subordinano il diritto alla restituzione al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dai Reg. CE n. 852/2004 e n. 853/2004, con l'obbligo di essere preparati in uno stabilimento riconosciuto, di essere sottoposti alla marchiatura (uova, volatili, lattiero-caseari, merci Fuori allegato I) o alla bollatura sanitaria (carni bovine e suine), di cui ai Reg. CE n. 853/2004 e n. 854/2004.

In materia questo Servizio ha impartito nel tempo disposizioni sia per gli uffici doganali sia per gli uffici interni competenti al riconoscimento della restituzione FEAGA.

Riesaminate queste ultime, al fine di razionalizzare ed uniformare le disposizioni emanate e nel contempo adeguare i riferimenti normativi si ritiene utile riepilogare di seguito gli adempimenti di competenza degli Uffici doganali e dell'Organismo pagatore necessari per il riconoscimento delle somme FEAGA.

Adempimenti degli Uffici doganali

In sede di controllo fisico di operazioni di esportazioni di carni bovine, carni suine, volativi, uova, latte e prodotti lattiero-caseari e di taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'Allegato I del Trattato, i funzionari doganali avranno cura di compilare la casella “**controllo qualitativo**” della lista di controllo, annotando la conformità ai Reg. CE 852/04 – 853/2004 – 854/2004. Qualora dall'accertamento i prodotti in esportazione non dovessero risultare rispondenti alla normativa vigente, i funzionari doganali annoteranno nell'apposita casella “note” la non conformità apponendo la dicitura “ **Requisiti in materia di bollo sanitario/marchio di cui ai Regolamenti 852/2004 – 853/2004 e 854/2004 non soddisfatti**”, e contestualmente redigeranno il processo verbale per l'applicazione della sanzione comunitaria di cui all'art. 48 Reg. CE n. 612/2009.

Adempimenti SAISA

Il SAISA in fase di liquidazione di pratiche di restituzione relative ai settori interessati e le cui esportazioni sono state sottoposte a controllo fisico verificheranno che sia sempre apposta , da parte degli uffici doganali,

l'attestazione di verifica nella casella “controllo qualitativo” e applicheranno l'eventuale sanzione in caso di difformità.

Tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con il contenuto della presente si intendono annullate.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)